

di 6; Cesaroni, di 3 e Negri, di 2. Per motivi di salute, l'onorevole Falcioni, di giorni 10.

(Sono conceduti).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni comunica che, nella tornata pubblica del 2 corrente, ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente, e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida la elezione medesima.

Collegio di Pozzuoli: Strigari Giovanni.

La stessa Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 4 corrente, ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente, e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima.

Collegio di Lendinara: Valli Eugenio.

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute sino a questo momento, dichiaro convalidate le elezioni di Pozzuoli e Lendinara.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Brunialti al ministro della guerra « sulla circolare 1160 del 10 marzo 1902 sulle elezioni degli uffici di presidenza delle Società di tiro a segno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

SPINGARDI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. La interrogazione dell'onorevole Brunialti si riferisce alle modalità con cui vengono fatte le elezioni degli uffici di presidenza delle Società del tiro a segno nazionale, modalità le quali vennero sancite con una circolare del 1902 del ministro della guerra del tempo. Più precisamente, in seguito agli schiarimenti datimi dallo stesso onorevole Brunialti, la sua interrogazione volge intorno a due osservazioni. La prima riguarda la presidenza del seggio nella elezione (o dirò meglio nella rielezione dell'ufficio di presidenza) presidenza la quale, secondo il testo di quella circolare, sarebbe devoluta al presidente cessante anzichè al sindaco, come ef-

fettivamente si pratica, quando si tratta di prime elezioni di società di nuova costituzione; ed io convengo pienamente nella legittimità di questa osservazione dell'onorevole Brunialti e gli dichiaro che il Ministero si riserva di provvedere quanto prima secondo il suo desiderio. La seconda osservazione si riferisce alla eventualità di una seconda convocazione dei comizi elettorali, nel caso che il numero dei votanti nella prima convocazione sia inferiore a un terzo dei soci iscritti.

Veramente il ministro d'allora, nel dettare queste norme, ha cercato di attenersi, per quanto era possibile e conveniente, alle disposizioni della legge comunale e provinciale, rispettando naturalmente tutti i diritti delle società di tiro a segno organizzate su altre basi; ma io debbo dichiarare all'onorevole Brunialti che, parendomi equa questa sua osservazione, quando il numero dei votanti nella prima convocazione sia riuscito inferiore a un terzo degli iscritti, il Ministero non è alieno dal prendere in considerazione questa sua seconda osservazione per tenerne conto nel caso che sia riconosciuta conveniente.

Posso aggiungere e dichiarare fin d'ora che al Ministero, almeno da quanto mi consta, non è stato segnalato nessun inconveniente che da queste disposizioni possa avere avuto origine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti per dichiarare se sia soddisfatto.

BRUNIALTI. Nel rivolgere al ministro della guerra questa interrogazione io non mi sono preoccupato soltanto di una questione di legittimità. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra di avere riconosciuto che la circolare da me incriminata non è assolutamente legittima, di fronte alle chiare disposizioni del regolamento.

Il regolamento vuole, che le adunanze degli elettori per la nomina delle presidenze delle società di tiro a segno siano presiedute dal sindaco del comune e non fa nessuna distinzione fra la prima e la seconda convocazione. La circolare invece chiama a presiedere il seggio il presidente della società di tiro a segno, e ciò è evidentemente illegittimo. Ma la mia interrogazione trae motivo anche da ciò, che parve a molti, che nel prescrivere con una circolare che la presidenza del seggio sia tenuta dal presidente cessante della società anzichè dal sindaco del comune, si sia venuti a meno-